GRUPPO 24 ORE

LEX 24

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 8 settembre 2015, n. 17827

Integrale

Avvocato - Omesso pagamento delle competenze professionali - Procedimento monitorio - Controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti all'erede - Competenza territoriale - Regolamento di competenza - Competenza del giudice dell'aperta successione coincidente con quello dell'ultimo domicilio del defunto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

- resistente -

avverso la sentenza del Tribunale di Padova in data 30 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che (OMISSIS) si e' opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. (OMISSIS) a fronte del mancato pagamento delle sue spettanze professionali per l'attivita' offerta in favore del de cuius (OMISSIS), deducendo l'incompetenza dell'adito Tribunale di Padova, essendo competente il giudice per le cause ereditarie, oltre ad eccepire la prescrizione del credito e l'irregolarita' del decreto ingiuntivo;

che si e' costituita la convenuta, resistendo;

che il Tribunale di Padova, con sentenza in data 30 settembre 2014, ha rigettato l'opposizione perche' manifestamente infondata alla luce delle risultanze del giuramento decisorio e per l'effetto ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite;

che, quanto al rigetto dell'eccezione di incompetenza, il Tribunale ha rilevato che "l'attrice/opponente nulla ha dedotto in causa per poter dedurre che il Tribunale di Venezia sia il luogo dell'aperta successione, mentre e' pacifico che la convenuta/opposta abbia scelto quale foro quello generale del debitore originario";

che avverso la sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 27 ottobre-3 novembre 2014, sulla base di due motivi;

che l'intimata ha resistito con memoria;

che il pubblico ministero ha concluso perche' il ricorso sia accolto, il provvedimento impugnato cassato ed individuata la competenza del Tribunale di Venezia, assegnando il termine per la relativa riassunzione;

che a tale riguardo il pubblico ministero ha osservato: "la norma dell'articolo 22 c.p.c., comma 1, n. 3), prevede la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti all'erede. La disposizione ricomprende ogni azione personale per qualsiasi tipo di credito addotto nei confronti del defunto e non fa distinzioni in merito alla causa o al titolo da cui e' sorto (Cass., ord. 21 agosto 2012, n. 14594 e, piu' recentemente, Sez. 6, ord. 9 maggio 2014, n. 10097) fatti salvi i casi di azione intrapresa oltre il biennio dall'apertura della successione. L'osservazione che non sarebbe stata provata la competenza del Tribunale di Venezia e, dunque, il luogo di morte del dante causa dell'odierna ricorrente, non ha pregio, atteso che la stessa ricorrente per ingiunzione aveva allegato che l'ultimo domicilio del suo originario debitore (valido ai sensi dell'articolo 456 cod. civ.) era nel circondario di Venezia".

Considerato che va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla resistente, posto che - al contrario di quanto eccepito - il ricorso per regolamento di competenza e' formulato nel rispetto delle prescrizioni formali prescritte dall'articolo 366 cod. proc. civ., anche con riguardo alla indicazione dei documenti a disposizione del giudice a quo per decidere sulla questione di competenza;

che sul fondo del regolamento il Collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero;

che l'erede del debitore defunto, qualora, ingiunto in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepisca, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'articolo 22 c.p.c., comma 1, n. 3), deve provare le circostanze alle quali detta competenza e' subordinata (Cass., Sez. 6-2, 21 agosto 2012, n. 14594);

che il Tribunale di Padova, nel respingere l'eccezione di incompetenza per territorio, ha rilevato che l'attrice in opposizione nulla ha prodotto in causa da cui si possa dedurre che il Tribunale di Venezia e' il luogo dell'aperta successione;

che tale rilievo non resiste alle critiche mosse in questa sede dalla ricorrente (OMISSIS);

che - a prescindere dalla residenza del de cuius (OMISSIS) a (OMISSIS), Comune in Provincia di Venezia (circostanza, questa, confermata dal certificato di morte) - e' assorbente considerare che l'opponente aveva depositato nel giudizio di opposizione l'atto di accettazione di eredita' con beneficio di inventario, ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Venezia: e questo e' la dimostrazione che in quel Comune della Provincia di Venezia (OMISSIS) aveva, oltre alla residenza, anche il domicilio, posto che l'accettazione col beneficio d'inventario e' ricevuta, per espressa previsione di legge (articolo 484 cod. civ.), dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione;

che, infatti, e' stato chiarito - sin da Cass., Sez. 2, 6 agosto 1962, n. 2845 - che, ai fini della determinazione del luogo dell'apertura della successione coincidente con quello dell'ultimo domicilio del defunto, bisogna aver riguardo alla nozione di domicilio, che l'articolo 43 cod. civ. stabilisce con riferimento al luogo dove la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi, a differenza della residenza, intesa per il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;

che sussistono anche le altre condizioni previste dal citato articolo 22 c.p.c., comma 1, n. 3): non essendo ancora decorso un biennio dall'apertura della successione, avvenuta il 3 dicembre 2011, al momento del deposito, l'11 aprile 2013, del ricorso per decreto ingiuntivo; e non essendovi ancora stata la divisione dell'asse ereditario, il che si ricava per implicito sia dalla mancata presentazione della denuncia di successione sia dalla mancata volturazione degli immobili del de cuius, circostanze di cui si da atto nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che va dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia;

che la sentenza impugnata e' cassata e il decreto ingiuntivo opposto, in quanto reso da Tribunale territorialmente incompetente, e' annullato;

che le spese del giudizio, di merito e di cassazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Venezia; cassa, di conseguenza, la sentenza impugnata e annulla il decreto ingiuntivo opposto; condanna (OMISSIS) al rimborso, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di merito, liquidate in euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.